



**TUTELA LEGALE** S.p.A.

Compagnia  
di Assicurazioni

## TUTELA LEGALE SPA

*Contratto di assicurazione  
di tutela legale*

**Assicurati la miglior difesa  
Soluzione Associazioni**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e delle Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Isvap.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

## 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

**Informazioni generali** - L'impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00169. La sede legale della Società è in Via Podgora 15 - 20122 Milano (Italia) - telefono 02.89.600.700, fax 02.89.600.719, www.tutelalegalespa.it, indirizzo di posta elettronica info@tutelalegalespa.it.

**Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa** - Il patrimonio netto è pari a € 2,72 milioni di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,22 milioni di riserve patrimoniali e di perdite riportate. Il valore dell'indice di solvibilità è 108% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (es. 2012).

## 2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**Coperture assicurative offerte** - Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di assicurazione.

**Limitazioni ed esclusioni** - La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 - 7 delle Condizioni di assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all'assicurato € 10.000.

**La polizza può essere stipulata con l'applicazione di franchigie, che limitano la garanzia prestata dalla Società e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell'assicurato.** Es.: se una polizza prevede una franchigia di € 1.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 3.000, la Società rimborserà all'assicurato € 2.000 (l'importo totale della parcella dedotto l'importo della franchigia).

**Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall'assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di assicurazione).

**Nullità** - La polizza non prevede cause di nullità.

**Aggravamento e diminuzione del rischio** - L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12e 13 delle Condizioni di assicurazione). Es.: può determinare l'aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell'assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.

**Premi** - Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. **La Società e l'intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l'applicazione di sconti di premio.** Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006).

**Tacito rinnovo** - In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 17 delle Condizioni di assicurazione).

**Rivalse** - La polizza non prevede presenza di rivalse.

**Diritto di recesso** - La polizza prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di assicurazione).

**Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto** - Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**Legge applicabile al contratto** - Al contratto si applica la Legge Italiana.

**Regime fiscale** - L'aliquota fiscale è pari al 21,25% con l'eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell'aliquota è del 12,50%.

**3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**  
**Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo** - L'assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt. 9 - 11 delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

**Reclami** - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa - Servizio Reclami, Via Podgora 15 - 20122 Milano - Fax 02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica reclami@tutelalegalespa.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, al seguente indirizzo: Isvap - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

**Arbitrato** - In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, **salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziaria** (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).

**Aggiornamento** - Per la consultazione di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative per le quali sarà data comunicazione per iscritto al contraente, si rinvia al sito [www.tutelalegalespa.it](http://www.tutelalegalespa.it).

**Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



L'Amministratore Delegato  
Giovanni Grava

## GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si evidenziano alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.

**Arbitrato**: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia;

**Assistenza stragiudiziale**: è l'attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria;

**Controversia contrattuale**: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi;

**Delitto colposo**: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria;

**Delitto doloso**: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;

**Fatto illecito**: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;

**Oneri fiscali**: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.;

**Reato**: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.

I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante;

**Spese di soccombenza**: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti;

**Transazione**: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

### DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**MASSIMALE:** il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**SINISTRO:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)

**SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa

### GARANZIE

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie**, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all'esercizio dell'attività dell'Azienda ovvero alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Contraente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell'ambiente, nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali e nel D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di **un solo legale per grado di giudizio;**
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, **o dall'assicurato previo accordo con la Società**, secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla Società**, secondo quanto indicato al successivo art. 11;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.
- le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione

#### Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

#### Art. 3 Massimale e Premio

Il massimale è determinato come segue:

- € 10.000,00 per sinistro premio annuo finito € 215,00
- € 25.000,00 per sinistro premio annuo finito € 290,00
- € 50.000,00 per sinistro premio annuo finito € 350,00

#### Art. 4 Persone e rischi assicurati

#### ✓ Attività Associazione

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Attività Aziendale, sono considerati "assicurati":

- l'Associazione contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i dipendenti dell'Associazione, i lavoratori somministrati e i parasubordinati;
- nelle associazioni familiari (art. 230 bis del Codice Civile) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

L'assicurazione vale per:

1. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
2. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
3. La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia è prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta, e solo a condizione che il procedimento si concluda con un provvedimento di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati.

#### ✓ Special Protection

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- l'Associazione contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i preposti alle attività di cui al D. Lgs. 81/08 nell'esercizio delle funzioni riferite all'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute nel decreto citato e nella normativa pregressa;
- il/i Responsabile/i per l'attuazione delle norme contenute nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare;
- il/i Responsabile/i delle attività di cui al D. Lgs. 152/06 e alla normativa pregressa in materia di Tutela dell'Ambiente;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 196/03 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali;
- il/i soggetti/o di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 231/2001

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

#### Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
6. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente

operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosseranza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare:

7. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
8. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
9. I procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 193/2007, e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.  
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Tutela dell'Ambiente (D. Lgs. 152/06)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosseranza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente:

10. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
11. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
12. I procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006, e nella normativa pregressa in materia di tutela dell'ambiente. In sede civile, la garanzia

opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Privacy (D. Lgs. 196/03)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosseranza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy:

13. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
14. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
15. I procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.
16. La difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da pretese violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali. La garanzia opera la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.  
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/01)

Nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001, gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alla seguente fattispecie:

17. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.  
In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con

l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

18. la difesa dell'azienda contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'azienda assicurata. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.

✓ **Parco Veicoli**

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica Contraente;
- i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

19. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
20. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
21. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
22. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
23. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

**Art. 5 Esclusioni**

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- aventi valore in lite inferiore a € 100,00 o, nel caso di controversie contrattuali, a € 250,00.

**L'assicurazione non opera inoltre:**

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e 189 nella parte che punisce l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.

**Art. 6 Limiti temporali della copertura**

**L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali:**

- **conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e**
- **iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno sessanta giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.** Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In caso di sinistro, l'assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza con la stessa stipulato.

**Art. 7 Validità territoriale**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa o nei paesi del bacino del Mediterraneo, **con l'esclusione di quelle verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione r.c. obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

**Art. 8 Garanzia complementare**

La Società garantisce il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina **entro il limite di € 100,00.** L'assicurato è tenuto a fornire copia di ogni documento che dia prova dell'incidente.

**Art. 9 Parco veicoli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle Norme Generali di Assicurazione, le Parti prendono atto che il Contraente ha dichiarato di voler assicurare l'intero parco veicoli di sua proprietà, le cui dimensioni numeriche sono dichiarate in polizza. La Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso il Contraente sulla effettiva consistenza del parco veicoli.

**Art. 10 Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalle dichiarazioni dell'assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione del numero dei veicoli assicurati suddiviso per tipologia.

La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.

Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

**SINISTRI**

**Art. 11 Sinistro unico**

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- a) le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- c) le imputazioni penali per reato continuato.

**Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.**

#### Art. 12 Denuncia del sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile. **La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.**

#### Art. 13 Gestione del sinistro

##### A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

##### B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO - RIMBORSO DELLE SPESE

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l'assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; **in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1.** L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato. **La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario.** La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. **L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.** Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.

**Nei casi disciplinati dall'art. 149 del D. Lgs. 209/2005, la Società non riconoscerà comunque le eventuali spese sostenute dall'assicurato in seguito alla nomina di legali o periti nel periodo antecedente all'offerta formulata nel rispetto dell'art. 8 del DPR 254/2006 dalla Compagnia obbligata al risarcimento, ovvero prima della scadenza dei termini stabiliti dallo stesso art. 8 del DPR 254/2006 in caso di mancata offerta.**

**C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE - Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare**

**l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di un solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute.** Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

#### D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 14 Dichiarazioni e valutazione del rischio - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c..

#### Art. 15 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

#### Art. 16 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del c.c..

#### Art. 17 Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia un'Impresa, l'assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui l'Impresa venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata.

La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all'art. 1914 del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni.

#### Art. 18 Pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

#### Art. 19 Disdetta e proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

#### Art. 20 Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 21 Indicizzazione Istat

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.**

Art. 22 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 23 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 24 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

